

Allegato B alla delibera n. 318/17/CONS

ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2017 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SP – anno 2017"

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SP – anno 2017", debitamente compilato, il fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i soggetti economici in possesso di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/99.

Sono esentati dall'obbligo di trasmissione del modello "Contributo SP – anno 2017" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2015 (oppure 2015-2016 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2017

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 i soggetti di cui al punto 1 che hanno conseguito ricavi imponibili superiori a euro 100.000,00 (centomila/00) nell'esercizio finanziario 2015, come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SP – anno 2017" (campo 4).

3. I casi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo per l'anno 2017

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo per l'anno 2017 i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello "Contributo SP – Anno 2017" – sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016.



4. Il soggetto obbligato alla presentazione del modello e al versamento del contributo in caso di fusione o cessione societaria

In caso di fusione e/o cessione, gli obblighi relativi alla compilazione e trasmissione del modello "Contributo SP – anno 2017" e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

IL MODELLO "CONTRIBUTO SP – ANNO 2017"

5. Le modalità di accesso al modello "Contributo SP – Anno 2017": il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente

Il portale

Il modello telematico "Contributo SP – Anno 2017" per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore postale è disponibile sul portale <u>www.impresainungiorno.gov.it</u> (di seguito anche il "Portale") gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche "Unioncamere").

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

L'accesso al Portale è consentito attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche CNS) di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti iscritti alla CCIAA tenuti alla presentazione del modello "Contributo SP - Anno 2017" – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l'accesso al Portale.

La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla CCIAA che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati. È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo www.agcom.it/contributo e sul Portale.



La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale e prima di fornire le informazioni anagrafiche ed economiche strumentali alla determinazione del contributo dovuto all'Autorità, seleziona l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2017): in particolare, nel menù a sinistra, cliccare su "AGCOM", poi su "Contributo dovuto all'Autorità" e infine su "Modello SP".

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

6. Informazioni anagrafiche

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione "Dati anagrafici" del modello "Contributo SP – anno 2017", disponibile sul Portale ovvero sul sito dell'Autorità.

Si precisa che:

- a) le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) nel campo "referente Agcom" va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

7. La base di calcolo del contributo per l'anno 2017: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A)

La base di calcolo del contributo per l'anno 2017 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dal bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 (ovvero di altra scrittura contabile equivalente concernente il medesimo esercizio finanziario).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie – relative all'esercizio finanziario 2015 – corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.



I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2015, corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 1). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio.

8. I ricavi conseguiti nel settore postale (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore postale sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento alle seguenti attività economiche:

- attività postali con obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nel servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale, Poste Italiane S.p.A., e i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale (art. 5 d.lgs. 261/99);
- b. altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale (art. 6 d.lgs. n. 261/99).

Pertanto i soggetti che operano in virtù di più di un titolo abilitativo indicano i ricavi percepiti in ciascun ambito di attività.

Il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A., include nella voce attività postali con obbligo di servizio universale, anche le somme percepite per l'onere derivante dalla fornitura del servizio universale e i ricavi per i servizi affidati in esclusiva ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

9. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale (riquadro 2C)

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale sono indicati nel riquadro 2C, in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.

Si sottolinea, che ai sensi della classificazione Ateco 2007, dalla classe 49.41 sono escluse le attività postali e di corriere (i cui ricavi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di



servizio universale", riquadro 2B) e dalla classe 52.29 sono escluse le attività di corriere (i cui ricavi anch'essi risultano assoggettati al contributo poiché rientrano nella medesima voce "altre attività postali e di corriere espresso senza obbligo di servizio universale", riquadro 2B). L'eventuale valorizzazione dei ricavi collegati alle attività di cui alle classi 49.41 e 52.29 deve essere giustificata in uno specifico prospetto da allegare nel riquadro 2D.

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.

La somma dei ricavi conseguiti nel settore postale e dei ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

10. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 (riquadro 2F)

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente per l'anno 2017 (campo 5), applicando l'aliquota contributiva, pari all'1,4 per mille, al valore riportato nel campo "Imponibile contributo 2017" (campo 4).

11. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2D)

I ricavi conseguiti dall'impresa, nell'esercizio finanziario 2015, derivanti dalle attività che non rientrano nel settore postale (indicati nel riquadro 2C) devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare (nel riquadro 2D), i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo SP – anno 2017". Per allegare i documenti, il modello telematico prevede un'apposita area "Allegati".

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1 del conto economico.

Il bilancio d'esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati del modello telematico.



12. Società controllate, collegate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (riquadro 2E)

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società (riquadro 2E nell'area "Ulteriori informazioni").

13. Trasmissione del modello

Il modello "Contributo SP – Anno 2017", debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata "Riepilogo e invio", disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

L'INVIO DEL MODELLO "CONTRIBUTO SP – ANNO 2017" E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

14. Il modello telematico "Contributo SP – anno 2017"

Il modello telematico "Contributo SP – 2017" è trasmesso per mezzo del Portale.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all'interno del Portale, nella sezione "Archivio pratiche", che si trova nel menù di sinistra.

Il termine ultimo per l'invio del modello telematico "Contributo SP – anno 2017" è il 30 settembre 2017.

15. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2017 è il 30 settembre 2017.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamento contributi" presente sul Portale;



2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:

- a. tramite bonifico bancario sul c/c IT73D0200805172000103549679 acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b. nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV generato dal modello;
- c. una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare, cliccando sul pulsante "Pagamento con Bonifico" nell'area "Pagamento contributi", importo, data valuta e numero del bonifico.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO CONTRIBUTO SP – ANNO 2017 DA PARTE DEI SOGGETTI NON ISCRITTI ALLA CCIAA

I soggetti che non sono iscritti alla CCIAA e che non possono accedere al portale Unioncamere compilano il modello "Contributo SP – Anno 2017" pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Le modalità di compilazione di tale modello sono analoghe a quelle descritte nella precedente sezione "Compilazione del modello e calcolo del contributo" con riferimento al modello Contributo SP – Anno 2017 esposto sul portale Unioncamere.

La società invia il modello "Contributo SP – anno 2017", scaricato dal sito dell'Autorità e debitamente compilato, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo contributosp@cert.agcom.it. Il modello deve essere inviato in originale; non è ammesso l'invio di dichiarazioni in formato immagine (.jpeg, .tif etc.).

Si precisa che, nel modello scaricato dal sito dell'Autorità, la società:

- a. indica la forma giuridica della società, qualora non sia ricompresa nell'elenco riportato nel campo "Natura giuridica", in breve all'interno del campo "ragione sociale";
- b. riporta, nel campo "Delegato", il nominativo di una persona fisica e il suo codice fiscale;



- c. allega la documentazione a supporto dei ricavi esclusi o qualsivoglia altra comunicazione nella sezione "Documentazione di supporto relativa ai ricavi che non rientrano nel settore postale", cliccando sul tasto con il simbolo "+" ("più") e, successivamente, sul simbolo "..." (puntini sospensivi);
- d. inserisce, nella causale del bonifico, il codice generato all'esito della verifica del modulo, così composto: SP17-<CODICE FISCALE DICHIARANTE>-<importo>.

Il soggetto che invia il modello "Contributo SP – Anno 2017" a mezzo PEC non deve inviare il medesimo modello attraverso il portale Unioncamere.

Il modulo inviato per posta elettronica certificata è valido ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 85 (*Codice dell'amministrazione digitale*) se sono rispettate le condizioni stabilite dal comma 1, *lett. c-bis*), dello stesso articolo. Pertanto, l'identità del dichiarante si considera acquisita qualora le credenziali della PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare (anche in via telematica, secondo le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del *Codice*) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la società non possiede una PEC, per l'invio della dichiarazione è possibile utilizzare la PEC del commercialista se lo stesso è delegato dal legale rappresentante della società. La PEC impiegata per l'invio del modello telematico sarà utilizzata dall'Autorità per eventuali comunicazioni all'impresa, salvo l'indicazione di diversa PEC da parte della società.

IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

16. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

17. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.